

Delibera n. 2/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 13 gennaio 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 16 (*“Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate”*) del Regolamento, che al paragrafo 1 dispone: *“In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”*;
- VISTO** l’articolo 13 (*“Informazione su cancellazioni e ritardi”*) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale: *“Il vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per*

ogni cancellazione o ritardo”;

- VISTO** il reclamo di presentato all’Autorità dal sig. [...omissis...](di seguito: il reclamante), nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito: CIN), in data 13 agosto 2021, prot. ART 12646/2021, per un viaggio da Olbia a Genova, con partenza programmata alle ore 21:31 del 12 settembre 2020, relativo a “*Inosservanza degli obblighi di informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”, con il quale il reclamante ha riferito: (i) di non essere stato avvisato del ritardo alla partenza, avvenuta alle 3:00 del giorno successivo, e di essersi quindi presentato al porto due ore prima dell’orario previsto di partenza; (ii) di avere presentato reclamo di prima istanza tramite il sito della Compagnia e con raccomandata A/R senza avere ricevuto risposta;
- VISTE** la nota prot. 14210/2021 del 16 settembre 2021, con la quale gli Uffici dell’Autorità richiedevano al reclamante di integrare la documentazione allegata al citato reclamo, e le note prott. ART 14326/2021 del 17 settembre 2021 e 14900/2021 del 27 settembre 2021, con le quali il medesimo reclamante chiariva, tra l’altro, in merito alle integrazioni richieste, di avere presentato una prima segnalazione in forma verbale al capitano durante il viaggio, di avere poi inviato un reclamo avvalendosi del sistema *on-line* predisposto dall’impresa, dopo circa un mese e mezzo dal viaggio (senza produrre documentazione), e, infine, di avere trasmesso un reclamo in forma cartacea con raccomanda A/R (inviando copia dell’avviso di ricevimento datato 15 settembre 2020 recante l’indirizzo: Compagnia Italiana di Navigazione, Largo Augusto n. 8, 20122 Milano e la sigla del ricevente in data 27 settembre 2020);
- VISTA** la nota degli Uffici dell’Autorità, prot. 15421/2021 del 5 ottobre 2021, con la quale sono state richieste all’impresa informazioni sul caso, corredate della relativa documentazione, relative, tra l’altro, (i) ai motivi e all’entità del ritardo e (ii) alle modalità con le quali i passeggeri sono stati informati ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento;
- PRESO ATTO** del mancato riscontro da parte di CIN, nel termine assegnato, alla suddetta richiesta di informazioni degli Uffici dell’Autorità, peraltro sollecitata con nota prot. 16917/2021 del 26 ottobre 2021, con la quale si informava il vettore che in caso di mancata risposta o di risposta non documentata gli Uffici si riservavano di procedere sulla base di quanto affermato dal reclamante;
- VISTI** i rilievi svolti dai competenti Uffici dell’Autorità sul sito www.tirrenia.it., dai quali risulta, con riguardo alla modalità di presentazione dei reclami di prima istanza a CIN, che gli stessi possono essere inviati tramite i seguenti canali:
- compilazione di un apposito form *on-line* nella sezione “Reclami”;
 - invio di raccomandata all’indirizzo “Compagnia italiana di navigazione S.p.A. Piazzale dei Marmi 12, 57123 Livorno”, utilizzando il modulo scaricabile dal sito;

CONSIDERATO che, con riguardo alle informazioni da rendere in caso di ritardo alla partenza ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti, non risulta essere stato garantito il diritto riconosciuto al passeggero, dal momento che, da un lato, il reclamante afferma che *“non siamo stati avvertiti in nessun modo”* e, dall'altro, CIN non ha fornito alcuna prova documentale circa l'avvenuta diffusione di tali informazioni ai passeggeri;

RITENUTO che la doglianza relativa al mancato riscontro al reclamo di prima istanza non reca i presupposti per l'avvio di un procedimento, in quanto: (i) per ciò che attiene al reclamo formulato al capitano della nave, lo stesso è stato presentato verbalmente e non per iscritto come richiesto dalle condizioni generali di trasporto; (ii) per quanto riguarda il reclamo formulato *on-line* dopo circa un mese e mezzo dal viaggio, sebbene la Compagnia non ne abbia confutato la ricezione, il reclamante non ha fornito alcuna prova di averlo inviato; infine (iii) il reclamo cartaceo, sebbene l'avviso di ricevimento risulti siglato per ricezione, è stato tra l'altro inviato ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla Compagnia per la presentazione dei reclami;

RITENUTO che per le ragioni illustrate sussistano, limitatamente all'obbligo, in caso di ritardo alla partenza, di informare i passeggeri quanto prima, e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile, i presupposti per l'avvio di un procedimento d'ufficio nei confronti di CIN per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;

4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00), tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y010050100400000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 2/2022";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa";
8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 13 gennaio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)